

Carissime, Carissimi

faccio seguito alla nota del 31 agosto u.s. con la quale sono state date indicazioni attuative delle disposizioni introdotte dal Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 in vista dell'avvio del prossimo anno accademico e in base al nuovo quadro epidemiologico e all'andamento del piano vaccinale.

Come anticipato nella predetta nota, le esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2 stanno richiedendo, anche in ragione dell'esperienza maturata in questa prima fase di applicazione della nuova disciplina in materia di certificazione verde COVID-19 (c.d. "green pass"), progressivi interventi normativi, ai quali le università sono chiamate, come sempre, a fornire le consuete e tempestive risposte in termini organizzativi.

Tanto premesso, deve segnalarsi che con il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122, sono entrate in vigore nuove disposizioni finalizzate ad introdurre ulteriori misure in ordine alle modalità di accesso alle sedi universitarie, al fine di garantire una maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2.

In particolare, il D.L. 122/2021 modifica il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introducendo l'articolo 9-ter. 2 (rubricato Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso nelle strutture della formazione superiore).

Tale disposizione stabilisce che, fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), l'accesso alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, è condizionato al possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021.

Resta ferma, in ogni caso, l'esclusione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (comma 2).

In primo luogo, giova segnalare che tali disposizioni si aggiungono alle precedenti previsioni del Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 in tema di verifiche sul personale universitario e sugli studenti, in relazione alle quali continuano, dunque, a restare valide le indicazioni già fornite con la nota del 31 agosto u.s.

Pertanto, le nuove disposizioni, ampliando l'ambito soggettivo delle previsioni di cui al D.L. 111/2021, prevedono che chiunque acceda alle sedi universitarie debba essere in possesso del green pass. La fattispecie riguarda, dunque, sia chi accede alle università per attività di servizio o di lavoro (ad esempio, il personale di enti pubblici di ricerca o il personale di ditte fornitrici) sia eventuali visitatori o accompagnatori.

La particolare ampiezza della disposizione, inoltre, va intesa nel senso di ricomprendere tra le "strutture" universitarie – analogamente a quanto si è ritenuto in relazione al corrispondente obbligo



posto in capo agli studenti – tutte le sedi di pertinenza delle università, ivi comprese le biblioteche, le mense e gli alloggi universitari.

Si stabilisce, inoltre, che l'espletamento delle verifiche in ordine al possesso del green pass nei casi disciplinati dal citato art. 9-ter. 2 debba essere svolto a campione, con le modalità individuate dalle università e secondo le prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del citato decreto-legge n. 52 del 2021.

Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro di personale non dipendente dall'università, la verifica sul rispetto delle predette prescrizioni deve essere effettuata dai relativi datori di lavoro, fermo restando il controllo a campione anche da parte delle università.

Da ultimo si evidenzia che, come anticipato con nota del 31 agosto u.s., con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 sono state apportate modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, in materia, tra l'altro, di verifiche del possesso del green pass da parte del personale delle università.

Con tale intervento vengono, infatti, modificate talune disposizioni dell'art. 13 del D.P.C.M. del 10 settembre 2021, introducendo, in particolare, il comma 8, secondo cui "nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali, i soggetti preposti alla verifica di cui all'art. 9-ter, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, effettuano la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 prima dell'accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio e possono raccogliere i dati strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dal citato art. 9-ter ai commi 2 e 5".

Pertanto, tenuto conto che la nuova disposizione - riferibile anche al sistema universitario in ragione del rinvio all'art. 9-ter, comma 4 - abilita espressamente il potere di raccolta delle certificazioni verdi COVID-19, si ritiene che le esigenze di protezione dei dati personali – a cui le riferite disposizioni sono preordinate – siano soddisfatte anche attraverso modalità informatizzate di raccolta del codice a barre bidimensionale e delle connesse verifiche attraverso l'apposita applicazione, posto che anche le riferite modalità non rendono visibili le informazioni, che hanno giustificato l'emissione della certificazione.

Vi ringrazio, sempre, per l'attenzione che saprete assicurare anche nell'attuazione delle novità introdotte dal D.L. 122/2021 e dal D.P.C.M. del 10 settembre 2021, nell'obiettivo comune di un nuovo anno accademico sempre più in presenza ed in sicurezza.

prof.ssa Maria Cristina Messa

